Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 39/2010

Agli azionisti della Società Nugoro Spa, con sede legale in Nuoro, Piazza Indipendenza, p.i. 01153570914,

Il bilancio d'esercizio al 31.12.2020

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020 e qui allegato presenta i seguenti dati di sintesi:

- Totale immobilizzazioni euro 306.783;
- Totale attivo circolante euro 1.180.203;
- Totale ratei e risconti attivi euro 7.740;
- Totale patrimonio netto euro - 783.780;
- Totale fondo t.f.r. euro 622.005;
- Totale debiti euro 1.649.883;
- Totale ratei e risconti passivi euro 6.618
- Totale valore della produzione euro 3.561.871;
- Totale costi della produzione euro 4.674.165;
- Totale perdita d'esercizio euro 1.112.510.

Giudizio con rilievi

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Nugoro spa, costituito dallo Stato patrimoniale al 31.12.2020, dal Conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa.

A mio giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione elementi alla base del giudizio con rilievi della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.12.2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione.

Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

L'organo amministrativo della Nugoro Spa ha redatto il bilancio d'esercizio al 31.12.2020 nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della deroga *ex art. 38 quater co. 2 del DL 34/2020.*

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis secondo cui: "*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività*".

In altri termini, la nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati economici positivi e generare correlati flussi finanziari "equilibrati".
Con riferimento alla Nugoro s.p.a (società a controllo pubblico), giova ricordare che gli obblighi di "monitoraggio" e accertamento della continuità in capo all'organo amministrativo vengono rafforzati dalle norme previste agli artt. 6, co. 2 e 4, e 14, co. 2 e 3 del D.LGS. 175/2016.
Sul punto, il principio di revisione ISA Italia n. 570 chiarisce che il presupposto della continuità aziendale si realizza allorché l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti.

Vale la pensa richiamare, altresì, il documento Interpretativo 8 approvato dal CNDCEC nel marzo 2021, secondo cui l'esercizio della facoltà di cui all'art.38 quater co. 2 del DL 34/2020 non riduce i doveri di completezza delle informazioni nella Nota integrativa.
Nel documento citato si precisa che "*nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società*".
Nel caso di specie, preso atto della "presunzione di continuità" derivante dall'esercizio della facoltà esercitata dall'organo amministrativo ai sensi dell'*art. 38 quater co. 2 del DL 34/2020*, si rileva che quest'ultimo non ha effettuato una valutazione aggiornata della sussistenza del presupposto della continuità aziendale nei termini appena esposti e, in ogni caso, non ha incluso nella nota integrativa informazioni relative a tale aspetto, come richiesto dal par. 13 del Documento Interpretativo 6 dell'OIC.
Conseguentemente non sono in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto della correttezza delle informazioni fornite in nota integrativa dagli Amministratori con riferimento alla continuità aziendale.
Ciononostante, anche in ragione della tardiva predisposizione del bilancio al 31.12.2020, ho espletato specifiche procedure di revisione dirette a verificare l'applicazione del principio di continuità, esaminando sia la situazione contabile intermedia aggiornata alla data del 30.09.2021, sia i rapporti commerciali ancora pendenti con il socio unico.
All'esito di detti approfondimenti, sono emersi elementi tali da ritenere sussistente un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di operare in continuità aziendale.

Responsabilità degli amministratori e del Collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che

ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi

probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Richiami di informativa- Applicazione dell'art. 38 quater co. 2 del DL 34/2020- Continuità aziendale

L'organo amministrativo della Nugoro Spa ha ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31.12.2020 in applicazione della deroga *ex art. 38 quater co. 2 del DL 34/2020.*

Precisamente, richiamo l'attenzione sul paragrafo «Principi di redazione» contenuto nella Nota integrativa, in cui gli Amministratori affermano che "*si evidenzia che, ricorrendone i presupposti, la Società si è avvalsa della disposizione contenuta dell'art. 38- quater co. 2 del DL 34/2020 in base alla quale è possibile derogare alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale di cui all'art. 2423-bis comma 1 n. 1 del c.c. Si evidenzia che la valutazione delle voci nel bilancio dell'esercizio precedente era stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del § 21 dell'OIC 11".*

Tuttavia, gli amministratori non danno atto di aver tenuto conto degli eventi successivi a detta data come previsto dal Documento interpretativo OIC 8.

A riguardo, l'articolo 38-quater della Legge n. 77 al comma 2 prevede che "*nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, **comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi,** nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito*".

È utile ricordare, altresì, che secondo l'OIC 8 l'organo amministrativo deve fornire "*le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società*".

"Richiamo di informativa – Applicazione art. 6 del DL 23/2020- Sospensione ricapitalizzazione delle perdite

Richiamo l'attenzione sul paragrafo "Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite contenuto nella Nota integrativa" in cui si evidenzia che con riferimento alla perdita dell'esercizio pari a 1.112.510 "*si invita l'Assemblea ad adottare in merito tutti gli opportuni provvedimenti affinché si proceda, in alternativa: a) alla riduzione delle riserve e del capitale sociale mediante integrale imputazione della perdita di esercizio ed alla contestuale sottoscrizione di un aumento del capitale capace di ripristinare il minimo del capitale sociale pari ad euro 50.000,00; b) alla sospensione della perdita accertata al 31.12.2020 deliberando di posticipare fino a 5 esercizi successivi la decisione di azzerare il capitale in proporzione delle perdite accertate (ed eventualmente ripristinarlo), così come previsto dall'art. 6 del Decreto "Liquidità" recentemente novellato dalla Legge di bilancio per il 2021 (per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, l'art. 6 del Decreto "Liquidità" prevede la disapplicazione degli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482- bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. e l'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4, e 2545- duodecies c.c. Pertanto, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, stabilito dagli artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo)*".

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

"Richiamo di informativa – Svalutazione dei crediti verso il socio unico (Provincia di Nuoro)

Richiamo l'attenzione sul paragrafo "Crediti iscritti nell'attivo circolante" contenuto nella Nota integrativa in cui si evidenzia che "*Come si evince dalla tabella, i crediti c.d. per "fatture da emettere" sono stati svalutati nella misura di euro 671.818,14. Detti crediti originano dalle prestazioni di servizio che la Nugoro ha completato al 31.12.2020, in ottemperanza degli obblighi previsti a suo carico nei contratti di appalto di servizi stipulati con il socio unico: la Provincia di Nuoro. E' bene evidenziare che, con particolare riferimento alle prestazioni eseguite al 31.12.2020, la Nugoro ha già provveduto ad emettere le relative fatture per un totale di euro 671.818,14: fatture non ancora saldate dal socio unico, il quale ha ritenuto di doverle "respingere" in fase di accettazione, mediante le specifiche funzioni informatiche del sistema di interscambio. Dalle interlocuzioni informali dell'amministratore unico e a seguito di reiterati solleciti di pagamento, è emerso che la Provincia di Nuoro non intende saldare i crediti in*

commento nella misura di euro 671.818,14, poiché ne disconosce le prestazioni asseritamente non conformi rispetto alle clausole del contratto di appalto di servizio. Neppure l'assemblea dei soci tenutati in data 02.07.2021 ha consentito di scongiurare il probabile quanto necessario futuro avvio di un contenzioso finalizzato al recupero del credito in parola. Ai fini della corretta rappresentazione nel presente bilancio del fatto di gestione sopra descritto, considerata l'alea sulla recuperabilità del credito ancora sub iudice, in applicazione del principio di prudenza si è ritenuto di dover integralmente svalutare la posta attiva mediante accantonamento su un fondo imputato a rettifica del valore nominale, che potrà essere stornato al momento dell'effettivo incasso del credito".

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Altri aspetti – Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come indicato nel precedente paragrafo, gli Amministratori, nel valutare l'applicabilità della deroga prevista dal citato *art. 38 quater co. 2 del DL 34/2020*, riportano nel bilancio di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2020 senza tener conto degli eventi occorsi successivamente a tale data.

Conseguentemente, non si è tenuto conto di tali eventi nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale" con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità aziendale effettuata dagli Amministratori al 31 dicembre 2020.

Nuoro 18/11/2021

Il Revisore Legale

Dott. Michele Faedda 